



Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

AREA 1

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

AREA 1

N. 139 del 28/09/2018

OGGETTO: CONVALIDA DELL'ATTO AREA 1 N. 28 DEL 8/2/2018

II DIRIGENTE
Arch. PARIGI MAURO

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

Emesso mandato n.

il

CONVALIDA DELL'ATTO AREA 1 N. 28 DEL 8/2/2018

IL DIRIGENTE AREA 1

Visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

Visto il provvedimento sindacale di incarico prot. n. 22781 del 28/8/2018 con cui si affida la dirigenza Area 1;

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 81 del 26/4/2017 si è approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, modificato con delibera di G.C. n. 230 del 27/10/2017, dove si prevedeva la mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Comandante P.M. Cat. D1, posto vacante dal 1/7/2017;

Preso atto:

- della determinazione del Dirigente Area 1 n. 159 del 31/10/2017 con cui si approvava il bando di selezione per mobilità esterna volontaria per il posto in oggetto; (in atti)
- della determinazione n.15 del 30/01/2017, con cui si approvavano i verbali della Commissione Esaminatrice e si prendeva atto del nominativo del vincitore; (in atti)
- del provvedimento favorevole rilasciato dal Comune di Torino in merito alla trasferimento per mobilità volontaria esterna (in atti);
- della determinazione n. 28 dell'8/2/2018 con cui si disponeva il trasferimento per mobilità volontaria esterna volontaria di n. 1 dipendente per il posto di Comandante del Corpo di Polizia municipale dal Comune di Torino al Comune di Portoferraio con decorrenza 16/2/2018;

Visto l'art. 9 comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016 con cui si dispone quanto segue:

"1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto

Determinazione n°139 del 28/09/2018

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo."

Dato atto che in data 8/2 u.s. al momento in cui diveniva esecutivo l'atto sopra indicato e quindi la mobilità esterna sopra citata, il Comune di Portoferraio non aveva ancora provveduto ad approvare il bilancio consolidato, il cui termine di scadenza era fissato per il 30/9/2017, approvato successivamente con atto di C.C. n. 9 del 13/3/2018 i cui dati erano stati inviati al BDP in data 15/3 u.s.;

Rilevato che si era provveduto alla mobilità esterna, basandosi sul principio espresso in numerosi pareri dalla Corte dei Conti (Liguria 3/2017, Piemonte 59/2014) e affermato dalla dottrina prevalente, secondo cui la mobilità non sarebbe da considerarsi né assunzione, né cessazione, ma neutra, avvenendo tra enti, soggetti a limitazione nelle assunzioni e, quindi, ritenendo che la stessa non rientrasse nel regime limitativo imposto dall'art. 9 stesso ;

Considerato che la procedura di mobilità suddetta è stata oggetto di esposto presentato in cui si è stato rilevato il vizio di mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 sopra citato ;(in atti)

Dato atto che è stato acquisito in merito un parere espresso dal Dott. Bianco esperto a livello nazionale di personale degli enti locali, dove, a differenza della convinzione sopra espressa, si evidenzia che la mobilità è da considerarsi un'assunzione a tutti gli effetti ed, in quanto tale, incorre nel divieto espresso dall'art. 9 citato e quindi gli atti assunti in violazione sono viziati da annullabilità e sanabili; (in atti)

Visto quanto sopra e preso atto di quanto espresso nel parere, volendo salvaguardare l'attività svolta e dato atto che il vizio di annullabilità per violazione di legge, come nel caso de quo, può essere sanato tramite la convalida dell'atto stesso, considerato che:

- La convalida è un atto amministrativo di secondo grado tramite il quale la P.A. sana precedenti atti invalidati da vizi, che ne determinano l'annullabilità;
- la convalida rientra nei provvedimenti di conservazione dell'atto amministrativo rispondenti ai principi di economicità dell'azione amministrativa scaturente dall'art. 97 del Cost. Tali provvedimenti postulano la possibilità da parte dell'amministrazione di procedere al ripristino del principio di legalità , attraverso il potere di sanare l'irregolarità inficiante la validità di atti;

- la convalida costituisce strumento di sanatoria di vizi di legittimità eliminabili con un provvedimento nuovo ed autonomo che si collega all'atto convalidato al fine di mantenerne inalterati gli effetti fin dall'origine;
- Con il presente provvedimento, quindi, l'organo che ha competenza all'emanazione, intende convalidare l'atto viziato, dati i presupposti di legge;

Preso atto della deliberazione di C.C. n. 15 del 09/05/2018, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2018 – 2020 e n. 16 del 9/5/2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, dove era stata finanziata la suddetta mobilità;

Rilevato di procedere nel senso sopra esposto, visto che attualmente non si incorre nei limiti di cui all'art. 9 citato, in quanto è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, il rendiconto di bilancio anno 2017 ed inviati i relativi dati al BDP e si è in termine per l'approvazione del bilancio consolidato che avrà scadenza il 30/9 p.v.,

Rilevato che l'atto annullabile, diversamente dall'atto nullo è idoneo a produrre effetti giuridici e può pertanto essere sanato e mantenuto in vita con efficacia retroattiva;

Ravvisata l'opportunità e la necessità di convalidare la determinazione Area 1 n. 28 dell'8/2/2018 di trasferimento per mobilità esterna volontaria, dando atto che gli atti ad essa presupposti non incorrono nel suddetto vizio, in quanto la concretizzazione della violazione di legge è avvenuta con l'atto sopra citato;

Rilevato che era presente al momento dell'esecutività dell'atto e permane tuttora l'interesse concreto ed attuale a coprire il posto di Comandante, considerate le pressanti esigenze di salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico rappresentate anche dalla Prefettura di Livorno in merito e la cronica carenza di personale in cui versa questo Comune, tenuto conto anche della scarsità di risorse umane assegnate ai C.C. e alla P.S., nonché della soppressione del distaccamento locale della Polizia stradale, con conseguente aggravio di oneri ed impegni per la gestione della circolazione e della sicurezza stradale a carico della Polizia municipale;

Visto, inoltre, il posto particolare quale quello di Comandante del Corpo, quale anche unico Ufficiale di P.G., che si andava a coprire e che non poteva, né può essere coperto da altro personale in servizio e che risultava scoperto oramai da diversi mesi, con evidenti ripercussioni negative ricadenti sulla cittadinanza e sofferenze di tipo non solo organizzativo riversate sul personale appartenente al Corpo di polizia municipale e di conseguenza sull'intera struttura;

Dato atto che sussiste l'opportunità di procedere in merito, in base al principio di conservazione degli atti amministrativi;

Dato atto che la controprestazione in termini lavorativi è stata effettuata dal dipendente;

Dato atto che di converso se il Comune procedesse con l'annullamento in autotutela dell'atto affetto dal predetto vizio, ciò comporterebbe conseguenze negative in ordine alle primarie esigenze di salvaguardia della sicurezza del territorio e dei cittadini e dell'ordine pubblico, come sopra espresso, oltre che del dipendente, vista la controprestazione regolarmente effettuata in termini lavorativi;

Richiamato l'art. 21, comma 2 nonies, della L. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui interamente richiamato:

1. Di convalidare e sanare con efficacia retroattiva, la determinazione Area 1 n. 28 dell'8/2/2018, ai sensi dell'art. 21, comma 2 nonies della L. 241/1990 e s.m.i., con il presente provvedimento, in quanto era presente al momento dell'esecutività dell'atto e permane tuttora l'interesse pubblico concreto ed attuale a salvaguardare la procedura conclusasi con la copertura del posto di Comandante del Corpo di polizia municipale, considerate le pressanti esigenze di salvaguardia della sicurezza del territorio e dei cittadini e di ordine pubblico rappresentate anche dalla Prefettura di Livorno in merito (in atti) e la cronica carenza di personale in cui versa il Corpo di polizia municipale e questo Comune, tenuto conto anche della scarsità di risorse umane assegnate ai C.C. e alla P.S., nonché della soppressione del distaccamento locale della Polizia stradale, con conseguente aggravio di oneri ed impegni per la gestione della circolazione e della sicurezza stradale a carico della Polizia municipale;
2. Di convalidare l'atto, in considerazione anche della particolarità del posto da coprire e delle funzioni ad esso collegate, quale anche unico Ufficiale di P.G., posto ormai scoperto da diversi mesi, al momento dell'esecutività del trasferimento, e caratterizzato dall'infungibilità di alcune importanti e primarie attività con conseguente impossibilità di copertura da altro personale in servizio; ciò determinando evidenti ripercussioni negative sulla cittadinanza e sofferenze di tipo non solo organizzativo, in primis sul personale appartenente al Corpo di polizia municipale e poi sull'intera struttura;
2. Di fare salve tutte le disposizioni contenute nell'atto sopra citato, sanando il vizio di violazione di legge, stante il principio di conservazione degli atti amministrativi, essendo venuto meno attualmente il limite di legge fissato dall'art. 9 del D.L. 113/2016, in quanto sono stati approvati il bilancio di previsione 2018/2020, il rendiconto di bilancio anno 2017 ed inviati i relativi dati al BDP e si è in termine per l'approvazione del bilancio consolidato che avrà scadenza il 30/9 p.v.;

3. Di dare atto che la controprestazione in termini lavorativi è stata regolarmente effettuata dal dipendente;
4. Di dare atto che il presente atto è impugnabile nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione al Tar e di 120 giorni dalla sua pubblicazione tramite ricorso al Presidente della Repubblica, dagli interessati al presente provvedimento;
5. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio del Comune, sul sito del Comune di Portoferraio nella Sez Amministrazione trasparente. Sottosez. bandi di concorso;
6. Di trasmettere il presente atto alle parti interessate dal presente atto di convalida.

DETERMINAZIONE N. 139 del 28/09/2018

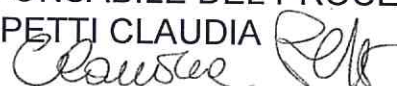
OGGETTO: CONVALIDA DELL'ATTO AREA 1 N. 28 DEL 8/2/2018

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 28/09/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PETTI CLAUDIA



VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Portoferraio , lì

